DIFFERIMENTO DEI TERMINI DECADENZIALI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19: MESSAGGIO INPS N.1008/2021

scritto da Francesco Cotini | Marzo 10, 2021

Come noto, la legge n.21/2021 di conversione del DL n.183/2020 (c.d. Milleproroghe) tra l'altro differisce al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario del FIS) collegati all'emergenza Covid-19, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020 e s.m.i., e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Con il messaggio n.1008/2021, in allegato, l'INPS fornisce le necessarie istruzioni operative.

1.Domande oggetto del differimento

Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di integrazione salariale connesse all'emergenza COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.

In considerazione della disciplina a regime che prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica devono essere inoltrate all'Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione

dell’attività lavorativa, ne deriva che possono beneficiare della moratoria in oggetto le domande di trattamenti riferiti a periodi del 2020 fino a **novembre 2020** compreso.

L’Istituto chiarisce che possono beneficiare della proroga del termine le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati. In particolare viene richiamata l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono aver esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

2.Modelli “SR41” e “SR43” semplificati. Oggetto del differimento

Beneficiano del regime differenziato anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza Covid-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.

3.1 Nuove domande di accesso ai trattamenti

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento descritti al paragrafo 1, **non** avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza Covid-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, riepilogate nell’allegato 1 al messaggio in commento.

3.2 Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza

Per le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale Covid-19, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda, e quindi per intervenuta decadenza dell'intero periodo richiesto, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, **non** dovranno riproporre nuove istanze.

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dal DL 183/2020, dovranno trasmettere una nuova istanza **esclusivamente per tali periodi**.

3.3 Modelli "SR41" e "SR43" semplificati

I datori di lavoro che per i periodi oggetto del differimento come descritti al paragrafo 2, non avessero **mai** inviato i modelli "SR41" e "SR43" semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.

Con riferimento ai soli modelli "SR41" e "SR43" semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro **non** dovranno riproporne l'invio.

All.ti

Messaggio numero 1008 del 09-03-2021

Messaggio_numero_1008_del_09-03-2021_Allegato_n_1 (1)

SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 10, 2021

https://www.confindustria.sa.it/selezione_articoli_10_03_2021/

Trasferimento a Buccino incoerente con rilancio Aree Interne

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 10, 2021
selezione_articoli_10_03_2021 3

Frana d'Amalfi, ora il costone è più sicuro

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 10, 2021
selezione_articoli_10_03_2021 4

Si muove il turismo in Costiera

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 10, 2021
selezione_articoli_10_03_2021 6

Motore Italia, (almeno) 2,5 miliardi destinati alle imprese della Campania

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 10, 2021
selezione_articoli_10_03_2021 7

Un super decreto per lanciare il Recovery i ristori slittano alla prossima settimana

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 10, 2021
selezione_articoli_10_03_2021 10

Gli scienziati incalzano il governo “Weekend e feste di Pasqua in rosso”

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 10, 2021
selezione_articoli_10_03_2021 13

Decreto da 94 milioni sulle agevolazioni per i macchinari al Sud

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 10, 2021
selezione_articoli_10_03_2021 17

Al via il fondo salva aziende con una dote da 300 milioni

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 10, 2021
selezione_articoli_10_03_2021 19